

R.G. n. 1416/2018 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Umberto Gentili	Giudice
Dott.ssa Cecilia Bernardo	Giudice relatore

letti gli atti del procedimento;

rilevato che:

Con ricorso ex art. 2191 c.c.,

Sandro esponeva che

-con delibera assembleare dell'1.7.2011, era stato nominato amministratore unico della International srl. unipersonale, il cui unico socio era la madre

-successivamente, aveva scoperto che in data 13.9.2017 era stato iscritto nel Registro delle Imprese l'atto notarile del 28.8.2017, con cui la madre aveva donato l'intera partecipazione nella International srl. al marito Raffaele Giuseppe;

-nel medesimo atto di donazione, Raffaele Giuseppe aveva altresì dichiarato di revocare Sandro dalla carica di amministratore e di nominare se stesso in sua sostituzione, nonché di trasferire la sede sociale della società;

-la Camera di Commercio aveva, quindi, iscritto non solo il trasferimento di proprietà della intera partecipazione sociale, ma anche la revoca del vecchio amministratore Sandro; la nomina del nuovo amministratore Raffaele Giuseppe; nonché il trasferimento della sede della società;

-tuttavia, tale iscrizione era illegittima, in quanto la revoca del vecchio amministratore, la nomina di quello nuovo ed il trasferimento della sede non erano contenuti in una delibera assembleare, bensì in un atto di donazione;

R.G. n. 1416/2018 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

-non erano stati rispettati i requisiti di forma e di contenuto per aversi una delibera assembleare, atteso che non era stata convocata alcuna assemblea e non era stato convocato l'amministratore;

-peraltro, nel momento in cui, > Raffaele Giuseppe aveva reso le sue dichiarazioni non solo non era stata validamente costituita alcuna assemblea, ma il non poteva essere considerato neanche socio, in quanto il trasferimento della partecipazione sociale era efficace nei confronti della società solo dalla data della sua iscrizione, avvenuta il 13.9.2017.

Premesso ciò, - proponeva reclamo avverso il provvedimento con cui il Conservatore del registro delle imprese di Roma aveva rigettato la richiesta di cancellazione della iscrizione della revoca del ricorrente dalla carica di amministratore della International srl.; della nomina di Raffaele Giuseppe quale nuovo amministratore; nonché del trasferimento della sede della società.

Con provvedimento del 9.1.2018, il Giudice del Registro delle Imprese di Roma accoglieva il ricorso di Sandro, disponendo la cancellazione delle sindacate iscrizioni. In particolare, il Giudice evidenziava che:

-il Conservatore doveva effettuare un controllo formale, qualificando l'atto presentato per l'iscrizione al fine di accertare se lo stesso rientrava tra i modelli di atti per cui la legge prevedeva l'iscrizione;

-il Conservatore era, altresì, tenuto a verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni;

-nel caso in esame, l'atto iscritto non rientrava nello schema tipico della delibera assembleare, essendo un atto di donazione;

-inoltre, al momento della decisione di revoca del vecchio amministratore e nomina del nuovo amministratore, Raffaele Giuseppe non poteva neppure considerarsi socio della International srl., atteso che ai sensi dell'art. 2470 c.c. il trasferimento della partecipazione aveva effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il Registro delle imprese.

Con ricorso ex art. 2192 c.c., Raffaele Giuseppe proponeva opposizione al suddetto provvedimento del Giudice del Registro, esponendo che

-non si era tenuto conto che, con atto dell'1.12.2017, Raffaele Giuseppe e Renata avevano deciso di sciogliere per mutuo consenso la donazione della intera partecipazione sociale nella International srl. e che, in data 15.12.2017, era stata depositata la nomina di Sandro quale nuovo amministratore della società, iscritta in data 27.12.2017;

-quindi, quando era stato emesso il provvedimento del Giudice del Registro, in realtà Sandro era già stato rinominato amministratore;

R.G. n. 1416/2018 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

-inoltre, Raffaele Giuseppe non aveva ricevuto la comunicazione del ricorso e del termine assegnato dal Giudice del registro per controdedurre, non avendo accesso alla casella di posta elettronica della società;

-era poi errata l'applicazione dell'art. 2470 c.c. in quanto l'iscrizione era stata effettuata in base ad un valido atto di trasferimento e non aveva arrecato alcun pregiudizio.

Osserva in diritto.

1 - Come correttamente già osservato nel provvedimento reclamato, il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.

Il conservatore del registro delle imprese non ha, però, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo. Egli è tenuto all'iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell'autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. Per regolarità formale deve intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell'atto (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione) e salvo che l'illiceità dell'atto comprometta la riconducibilità al tipo legale giuridico di atto iscrivibile.

Il Conservatore, quindi, ha il potere di accertare che il fatto ovvero l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, che l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità). Il predetto, inoltre, dovrà verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni, in tal senso dovendosi interpretare il secondo comma dell'art. 2189 c.c. secondo il quale, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve verificare, oltre che l'autenticità delle sottoscrizioni, il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".

2 - Ciò posto, l'opposizione proposta da essere accolta, per i motivi di seguito esposti.

Raffaele Giuseppe è infondata e non può

a) le doglianze, relative a vizi della notificazione dell'invito a presentare osservazioni prima dell'emissione del provvedimento opposto, appaiono irrilevanti nella presente sede. Ed invero, quand'anche fosse accertata la sussistenza dei lamentati vizi, ciò non comporterebbe in ogni caso



R.G. n. 1416/2018 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

la rimessione del procedimento al giudice di prime cure. Infatti, il reclamo previsto dall'art. 2192 c.c. avverso i decreti del Giudice del Registro non può essere equiparato ad un autonomo grado di giudizio, ma rappresenta una fase del medesimo procedimento, avente natura devolutivo-sostitutiva, nella quale la parte eventualmente pretermessa può esercitare pienamente il proprio diritto di difesa: ciò che risulta effettivamente avvenuto nel caso in esame.

b) parimenti irrilevanti appaiono le circostanze sopravvenute dedotte dall'opponente -ed in particolare la circostanza che Renata sia tornata ad essere socio unico della International srl. unipersonale e che Sandro sia stato nuovamente nominato amministratore della società- atteso che lo scopo del Registro delle Imprese è di dare pubblicità ai fatti ed agli atti relativi alle imprese con riferimento al momento in cui sono stati compiuti, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei terzi, non potendo procedere a nuove iscrizioni che appaiano incompatibili con le precedenti. La nuova nomina di Sandro non fa venir meno l'interesse del predetto alla cancellazione della iscrizione della sua revoca, essendo questa relativa ad un periodo precedente;

c) per il resto, Raffaele Giuseppe pone a fondamento della presente opposizione argomentazioni sulle quali il Giudice del registro delle imprese -con il provvedimento reclamato nella presente sede- ha ampiamente preso posizione, con motivazioni che sono pienamente condivise da questo collegio;

d) in particolare, nel caso in esame, la revoca del precedente amministratore e la nomina di quello nuovo -anziché essere prese con delibera dell'assemblea dei soci e, quindi, cristallizzate in un verbale assembleare- erano contenute in un atto pubblico di donazione di partecipazioni sociali;

e) l'atto pubblico di donazione non può dirsi in alcun modo riconducibile allo schema tipico della deliberazione o decisione dei soci, che deve essere assunta seguendo le regole procedurali previste dal codice civile e che devono essere evidentemente rispettate anche in caso di società unipersonali;

f) come correttamente rilevato nel provvedimento reclamato, a tale macroscopica deviazione dalla tipologia di atto necessaria per la nomina e revoca dell'amministrazione consegue la impossibilità di procedere alle relative iscrizioni nel Registro delle Imprese e ciò a prescindere dalla sussistenza di eventuali pregiudizi cagionati ai soggetti in lite. Ed infatti, la specifica funzione del Registro è di tipo informativo e pubblicitario dei fatti e degli atti riguardanti il mondo delle imprese, da ciò derivando la necessità di tutelare i terzi o, e sulla legalità e validità delle informazioni ivi contenute fanno affidamento;

g) analogamente irrilevante è l'affermazione secondo cui Raffaele Giuseppe avrebbe acquisito la qualità di socio in base ad un valido titolo traslativo della proprietà, considerato che va distinto il momento in cui l'atto traslativo delle partecipazioni sociali produce effetti nei confronti delle parti contraenti, da quello in cui lo stesso può considerarsi opponibile nei confronti della società. Come correttamente evidenziato nel provvedimento reclamato, l'art. 2470 c.c. stabilisce espressamente che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

R.G. n. 1416/2018 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da Giuseppe va rigettata, condividendosi pienamente la decisione del Giudice del registro delle imprese di Roma. Raffaele

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione proposta da


Raffaele Giuseppe.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.2.2018.

Il Presidente

Dr. Stefano Cardinali



IL CASO.it

